



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

# COMUNE DI LA LOGGIA

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 del 02/04/2020

---

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura cimitero comunale**

---

### IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 01.03.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 Copia informatica per consultazione febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 22.03.2020 contenente “Misure urgenti in materia di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento;

VISTO l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: ”Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

VISTE le indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione emanate dal **Ministero della Salute** (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 4 ) in data **01 aprile 2020**, da applicarsi sino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO altresì che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di La Loggia e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati nonché dalle indicazioni emergenziali emanate dal Ministero della Salute, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

VISTO l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive. modifiche ed integrazioni;

### **ORDINA**

- a) la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;
- b) la sospensione, all'interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata, restano consentiti unicamente i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte del gestore cimiteriale e quelli di realizzazione ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito Istituzionale dello stesso e trasmessa al Prefetto di Torino, al Comando Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Vinovo.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 C.P.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90 si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La Loggia, li 02/04/2020

**IL SINDACO**

F.to : (ROMANO dott. Domenico)

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo pretorio dal 02/04/2020 al 30/04/2020 REG. PUBBL. N e, contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente.

La Loggia, li 02/04/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO